



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

P/zza P. S. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – segreteria@ficarra.it

ORDINANZA N. 12 del 26.03.2020

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

CONSIDERATA la direttiva n. 2/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTI:

- il D.P.C.M. 04.03.2020 che detta "*ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19*";

- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante "*Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid- 19*";

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 con "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con un aggravamento delle misure di prevenzione poste sotto la medesima rubrica "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

TENUTO CONTO:

- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "*Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

- delle Ordinanze contingibile ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 dell'8.03.2020, n. 6 del 19 marzo 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che le misure di salute pubblica introdotte dai D.P.C.M. del 08.03.2020, dell'11.03.2020, DEL 22.03.2020 hanno tutte lo scopo di evitare una rilevante ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

PRESO ATTO che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Istituto Superiore di Sanità, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO:

- della situazione di emergenza determinatasi in relazione alla diffusione del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare del notevole aumento dei soggetti contagiati nel territorio della Provincia di Messina;
- che i provvedimenti sopra richiamati sono nella loro generalità finalizzati a limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;
- che lo scopo principale di tutte le disposizioni di che trattasi è quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che con propria nota n. 13035 in data 11.03.2020 il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha chiesto a questo ente di *“trasmettere i propri fabbisogni di Dispositivi di Protezione Individuale”*;

ATTESO che con nota in pari data n. 1731 di prot. questo Ente, nel riscontrare la comunicazione del DRPC, ha richiesto n. 50 mascherine ad alta protezione tipo PPF3 o PPF2, n. 3 confezioni da 100 cadauna di mascherine chirurgiche; n. 3 confezioni da cento pezzi cadauna di guanti monouso, n. 20 tute di protezione monouso con relativi calzari, n. 20 occhiali di protezione;

PRESO ATTO che con nota n. 13386 di prot. dell'11.03.2020 il DPRC Sicilia ha fatto sapere di non disporre *“di presidi sanitari e dispositivi di sanificazione, atteso che le forniture pervenute sono state destinate prioritariamente agli operatori sanitari”* ed ha invitato questo Comune ad attivarsi per reperire autonomamente quanto richiesto;

ACCLARATO che sul mercato non è allo stato possibile reperire mascherine protettive, liquidi per la disinfezione delle mani mentre vi è disponibilità solo di alcuni guanti in lattice;

VERIFICATO che giovedì 19.03.2020 dagli uffici di Messina del DRPC è stato mandato un pacchetto di 50 mascherine per la protezione da batteri valutate in tutte le sedi scientifiche come assolutamente inefficaci quanto a protezione da contagio da COVID-19;

RITENUTO che i dipendenti comunali, ove dovessero lavorare presso gli uffici dell'ente e/o nei servizi esterni, si troverebbero a svolgere la loro prestazione lavorativa in assenza di qualsivoglia tipo di dispositivo di protezione individuale fra quelli riconosciuti come efficaci al fine di evitare possibili contagi da COVID-19;

RITENUTO che allo stato sul territorio comunale non si registra alcun caso di positività al Coronavirus (COVID-19) e che bisogna operare nel senso di mantenere tale condizione ottimale a partire dagli uffici pubblici;

CONSIDERATO che in data 22.03.2020 è intervenuta una Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno nella quale si prevede che *“... è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi e spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;

VERIFICATO, ulteriormente, che nella tarda serata del 22.03.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n- 76 del 22 marzo 2020 - il D.P.C.M. recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* nel cui art. 1, comma 1, si prevede tra l'altro che *“...Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”* mentre all'art. 2, comma 1; è prescritto che *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”*;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni e fra esse gli enti locali, contempla nei commi da 1 a 3, le seguenti specifiche previsioni:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

RITENUTO di dover garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità ed, al contempo, limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di individuare i seguenti servizi essenziali da garantirsi con presenza in servizio del dipendente rispettando, ove possibile, adeguata turnazione del personale assegnato fino al 3 aprile 2020

- Polizia Municipale;
- Stato Civile;
- Servizi cimiteriali;
- Protocollo;
- Raccolta rifiuti tramite la società appaltatrice Eco Servizi;
- Servizio acquedotto

CONSIDERATO CHE:

- le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

- pertanto, bisogna limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali per i quali è indispensabile la presenza fisica degli utenti;

- in tali casi gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza;

RITENUTO al fine di ridurre le occasioni di contagio e la diffusione del coronavirus di dover

disporre che i tre Responsabili di Area con funzioni dirigenziali dell'Ente adottino le seguenti soluzioni così graduate posto che la presenza in ufficio deve essere limitata esclusivamente al personale necessario per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità sopra individuati e alle attività che si ritengono indifferibili:

- a) assicurare le funzioni di competenza mediante il ricorso al lavoro agile che costituisce, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
- b) qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
- c) in via residuale, esperite infruttuosamente le possibilità di cui alle lett. a) e b), esentare motivatamente il personale dipendente dal servizio” con la precisazione che *“il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti ”*

Sentito il Segretario dell'Ente;

PRESO ATTO che, come chiarito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative con nota prot. 15628 del 20/3/2020 al Personale ASU sono applicabili tutte le disposizioni scaturenti dalla necessità del contenimento del COVID-19 con possibilità di sospensione dell'attività e previsione di recupero delle ore non lavorate e senza sospensione di erogazione del sussidio;

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione,

ORDINA

Ferma la reperibilità di tutti i dipendenti ai numeri di telefono forniti al Sindaco ed ai Responsabili d'Area con funzioni dirigenziali. Sono individuati, per quanto sopra esposto, i seguenti servizi essenziali e di pubblica utilità da rendere con la presenza in servizio di dipendenti e con le modalità di seguito indicate in ragione dell'emergenza:

Polizia Municipale

Tel. 3312481815

mail: vigiliurebani@ficarra.it

PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

Stato Civile (dichiarazioni di nascita, denunce di morte esclusivamente previo appuntamento da concordare tramite contatto telefonico o invio di PEC/MAIL, ai recapiti di seguito indicati):

Tel. 3386818568 oppure 3283545649

mail: demografico@ficarra.it

PEC: demografico@pec.comuneficarra.it

Servizi cimiteriali (rilascio permessi di seppellimento e altri provvedimenti non differibili esclusivamente “a domanda” previo contatto telefonico e invio di posta elettronica ordinaria o certificata, ai recapiti di seguito indicati):

Tel. 3396360724

mail: segreteria@ficarra.it

PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

Protocollo Generale (Pubblicazione albo pretorio - La documentazione in arrivo all'Ente da protocollare dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC/MAIL, solo per casi eccezionali è consentita l'acquisizione della documentazione cartacea esclusivamente previo appuntamento da concordare tramite contatto telefonico o invio di posta elettronica/certificata, ai recapiti di seguito indicati):

Tel. 3396777516 - 3287621522

mail: protocollocomune@ficarra.it

PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

Raccolta rifiuti tramite la società appaltatrice Eco Servizi

Tel. 3276882184

mail: manutenzioni@ficarra.it

PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

Servizio acquedotto

Tel. 3276882184

mail: manutenzioni@ficarra.it

PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

DISPONE

-che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali e di pubblica utilità sopra individuate, ad eccezione del servizio esterno, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da limitare la presenza fisica negli uffici dell'utenza (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Ficarra all'indirizzo www.comuneficarra.it;

- che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede municipale, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali per le quali è assolutamente indispensabile la presenza fisica degli utenti;

- che, nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali che non possano essere rese con le modalità di cui al primo capoverso, gli accessi nei suddetti uffici saranno consentiti in modo scaglionato garantendo una frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale tra gli operatori pubblici e l'utenza ed utilizzo di DPI da parte di entrambi;

- che ogni Responsabile d'Area disponga nel più breve tempo possibile le necessarie misure organizzative gestionali relative al personale assegnato non addetto ai servizi essenziali adottando le seguenti soluzioni così graduate:

a) assicurare, ove sussistono i presupposti, le funzioni di competenza mediante il ricorso al lavoro agile che costituisce, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

b) qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse (con potere di disporre unilateralmente), del congedo (con esclusione delle ferie maturande che vanno necessariamente concordate con il lavoratore), della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; **c)** in via residuale, esperite infruttuosamente le possibilità di cui alle lett. a) e b), esentare motivatamente il personale dipendente dal servizio" con la precisazione che "il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti".

Il Segretario, ed i tre Responsabili d'Area con funzioni dirigenziali assicurano la loro eventuale presenza in ufficio in funzione del proprio ruolo di coordinamento a seconda delle necessità e per la trattazione di affari indifferibili.

Ciascun Responsabile d'Area con funzioni dirigenziali o il Segretario per le attività che ritengono indifferibili provvedono a limitare la presenza di personale negli uffici e/o richiamare in servizio il personale ritenuto necessario a farvi fronte collocato in ferie, in congedo o in esenzione.

Ai Responsabili d'Area con funzioni dirigenziali e al Segretario spetta di definire metodologie anche tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro dovendo costituire il c.d. lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Come regolamentazione di massima della prestazione di lavoro agile ci si dovrà attenere alle regole di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente ordinanza. Comunque, il Segretario Comunale ed i Responsabili d'Area con funzioni dirigenziali devono considerarsi autorizzati a svolgere la loro prestazione lavorativa in regime di Lavoro Agile d'Emergenza già in ragione della presente ordinanza. Anch'essi si atterrano, quanto alle modalità concrete della prestazione ed ai restanti profili concreti, alle disposizioni di cui all'allegato 1.

Il personale Asu, incardinato tutto presso l'Area Tecnica, previ accordi con il Responsabile d'Area, specie per quanti svolgono la loro attività nei servizi esterni e non possono accedere a forme di lavoro agile, potranno ridurre la loro attività in modo da garantire il regolare funzionamento del servizio acquedotto, per chi opera in tale servizio, ed una volta alla settimana un giro di pulizia delle strade del paese e, quanto al resto, sospensione dell'attività e previsione di recupero delle ore non lavorate sempre senza sospensione di erogazione del sussidio

La presente ordinanza è esecutiva dal 26/3/2020 e avrà vigenza fino al 3 aprile 2020.

Tutti i dipendenti debbono mantenere in funzione i telefoni cellulari affinché, ove vi fossero casi imprevedibili di necessità non contemplati dalle superiori disposizioni, ciascuno possa essere immediatamente raggiunto al numero comunicato al Sindaco, al Segretario ed ai tre Responsabili d'Area con funzioni dirigenziali al fine di un immediato espletamento di qualche attività imposta da assoluta urgenza

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- All'Ufficio del Governo- Prefettura di Messina;
- All'ASP Messina – Distretto di Patti;
- Al Commissariato di P.S. di Patti
- alla Stazione Carabinieri di Ficarra.

La presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche nell'arco temporale della sua efficacia ed esecutorietà in ragione dell'incalzante evolversi del quadro normativo e provvedimentale in materia di emergenza COVID-19.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di legge, proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione.



IL SINDACO
Gaetano Artale